

REGOLAMENTO (CE) N. 1621/95 DELLA COMMISSIONE

del 4 luglio 1995

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante alle modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1363/95 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'im-

portazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato ;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 luglio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.⁽²⁾ GU n. L 132 del 16. 6. 1995, pag. 8.⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 4 luglio 1995, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(ecu/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi (1)	Valore forfettario all'importazione	
0702 00 35	052	49,3	
	060	80,2	
	066	41,7	
	068	32,4	
	204	50,9	
	212	117,9	
	624	75,0	
	999	63,9	
0707 00 25	052	50,1	
	053	166,9	
	060	39,2	
	066	53,8	
	068	60,4	
	204	49,1	
	624	207,3	
	999	89,5	
0709 90 77	052	55,6	
	204	77,5	
	624	196,3	
	999	109,8	
0805 30 30	388	67,4	
	528	51,5	
	600	54,7	
	624	78,0	
	999	62,9	
0808 10 71, 0808 10 73, 0808 10 79	036	90,2	
	388	74,2	
	512	57,9	
	528	66,1	
	800	97,0	
	804	96,5	
	999	80,3	
	0808 20 47	388	83,7
		512	69,0
528		74,3	
800		78,0	
999		76,3	
0809 10 40	052	106,3	
	064	133,6	
	999	120,0	
0809 20 41, 0809 20 49	052	228,9	
	064	111,3	
	068	164,5	
	400	281,9	
	624	239,5	
	676	166,2	
	999	198,7	
	0809 30 31, 0809 30 39	052	113,4
220		121,8	
624		106,8	
999		114,0	
0809 40 30	624	224,5	
	999	224,5	

(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 3079/94 della Commissione (GU n. L 325 del 17. 12. 1994, pag. 17). Il codice « 999 » rappresenta le « altre origini ».